



Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie
(articolo 20 commi 1 legge 175/2016 - T.U.S.P.)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

A seguito della dinamiche normative intercorse si è giunti alla promulgazione del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”) richiedente una revisione ed aggiornamento del piano adottato secondo la normativa precedentemente presentata così come disposto dal comma secondo dell’articolo 24 e dal comma primo dell’articolo 20 del richiamato d.lgs. 175/2016.

2. Piano di revisione straordinaria delle partecipate

Il richiamato articolo 24 del T.U.S.P. ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche di analizzare le proprie partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto, 23 settembre 2016, con lo scopo di individuare se le medesime siano o non siano riconducibili alle categorie di attività concessa di cui all’articolo 4, ovvero se soddisfino o non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano o no in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2.

La revisione ha avuto ad oggetto le seguenti società

1. Società A.T.A.P. S.p.A. con una quota del 6,820%;
2. Società Biella Intraprendere in Liquidazione con una quota del 6,500%;
3. Società Città Studi S.p.A. con una quota del 1,589%;
4. Società CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. con una quota del 37,227%;
5. Società Ecologica Area Biellese (SEAB) S.p.A. con una quota del 24,440%;
6. Società Acque Potabili Cossila Srl con una quota del 1,9850%;
7. CSP – Innovazione nelle ICT s.c. a r.l. con una quota di partecipazione indiretta del 0,2104%

Il Piano ha portato ad una sola azione di razionalizzazione che ha interessato la società CSP – Innovazione nelle ICT s.c. a r.l., partecipazione indiretta per il tramite del Consorzio per il Sistema Informativo – CSI PIEMONTE attuata lo scorso primo aprile 2018.

3. Piano di revisione ordinaria delle partecipate

L'attuazione del Piano come anticipato è legato in prima istanza all'analisi dell'oggetto societario e della attività svolte dalla medesima società definente una coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del T.U.S.P. ivi riportato:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Successivamente si dovrà assolvere all'obbligo motivazionale proprio dell'articolo 5 comma primo e secondo del T.U.S.P. assolvibile per il tramite di un'analisi concreta sulla necessità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali di cui l'articolo 4 del T.U.S.P. ed, in caso di affidamento di servizio pubblico locale, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

In conclusione si andrà ad individuare se soggettivamente la società ricada in una delle fattispecie identificate dal secondo comma dell'articolo 20 del T.U.S.P. ivi riportate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Il concetto di controllo pubblico

In sede di revisione periodica delle partecipazioni risulta di particolare importanza identificare il concetto di “società a controllo pubblico”: tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni, riportate nella premessa della deliberazione che approva il Piano; dall'esame delle partecipazioni azionarie detenute, risulta che il Comune di Biella non rientra in alcuna fattispecie di “controllo solitario”, e si colloca nella situazione individuata dal MEF – Dipartimento Tesoro di “controllo congiunto di fatto”, in ogni società si trovi a partecipare poiché si tratta di società a totale partecipazione pubblica od a partecipazione pubblica maggioritaria; l'esercizio di tale controllo, ai fini della formazione degli atti di cui all'art. 20 del TUSP, su esplicita formulazione delle richiamate linee guida MEF, deve fondarsi su “modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”.

Il Comune di Biella, pertanto sulla base di quanto contenuto nelle diverse interpretazioni degli organi di controllo cui sopra si è fatto cenno, di fatto effettua attività legate alla dovuta formalizzazione del così detto “controllo analogo congiunto”, così come definito dall'articolo 2 comma 1 lettera d) del TUSP volto a soddisfare quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto potrà adottare la ricognizione delle società partecipate solo per le partecipazioni di primo livello.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie ed altre partecipazioni e associazionismo censite in sede di adozione del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190

Il comune di Biella partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

1. Società Città Studi S.p.A. con una quota del 1,75%;
2. Società Acque Potabili Cossila Srl con una quota del 1,98%;
3. Società A.T.A.P. S.p.A. con una quota del 6,82%;
4. Società SACE S.p.A. con una quota del 8,68%;
5. Società CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. con una quota del 37,23%;
6. Società CORDAR IMMOBILIARE S.p.A. con una quota del 37,23%
7. Società Ecologica Area Biellese (SEAB) S.p.A. con una quota del 24,44%

Per completezza, si precisa che il comune di Biella partecipa ai seguenti Consorzi che, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano:

1. Consorzio dei Comuni della Zona Biellese in liquidazione dall’esercizio finanziario 2015
2. Consorzio CO.S.R.A.B. (Autorità d’Ambito in materia di rifiuti ed ambiente)
3. Consorzio I.R.I.S. (Consorzio Servizi Socio assistenziali)
4. Consorzio CSI Piemonte (Consorzio per i Sistemi Informativi)

2. Le partecipazioni societarie censite in sede di adozione del Piano di revisione ordinaria delle partecipate ex articolo 20 commi 1 legge 175/2016 - T.U.S.P.

Il comune di Biella partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

1. Società A.T.A.P. S.p.A. con una quota del 6,820%;
2. Società Città Studi S.p.A. con una quota del 1,589%;
3. Società CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. con una quota del 37,227%;
4. Società Ecologica Area Biellese (SEAB) S.p.A. con una quota del 24,440%
5. Società Acque Potabili Cossila Srl con una quota del 1,9850%;
6. Azienda Turistica locale del Biellese – S.c.r.a.l. con una quota del 1,220%
7. Circolo Tennis I Faggi S.p.a. con una quota del 0,130%
8. Asmel consortile soc. Cons. Arl con una quota del 1,110%

3. Stato di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipate ex articolo 20 commi 1 legge 175/2016 - T.U.S.P adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 102 del 18/12/2018, aggiornato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 20/12/2019 e la deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2020.

Il comune di Biella con i precedenti Piani ha individuato due società quali oggetto di razionalizzazione:

- la società Circolo Tennis I Faggi S.p.a. – razionalizzazione tramite liquidazione della quota societaria in possesso – il processo è ancora in corso
- la società Asmel consortile soc. Cons. Arl – razionalizzazione tramite liquidazione della quota societaria in possesso – il processo è ancora in corso.

III – Piano di revisione ordinaria delle partecipate

1. A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI		
Codice fiscale società partecipata	01537000026	
Denominazione	A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	
Anno di costituzione della società	1986	
Forma giuridica	Società per azioni	
Stato della società	La società è attiva	
Anno di inizio della procedura		
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No	
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No	
SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'		
Settore Ateco 1	49.31	
SEZIONE – DATI DI BILANCIO		
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	93.857,00
	Fatturato	13.821.368,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	- 1.068.309,00
	Fatturato	16.144.856,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	7.906,00
	Fatturato	16.901.242,00
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	5.559,00
	Anno di riferimento 2016	
Bilancio approvato	Sì	
Risultato d'esercizio	44.879,00	
Numero dipendenti	224	
Costo del personale	8.022.004,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	62.150,40	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	55.800,00	

SEZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	6,82%
---	-------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE ORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“Holding pura”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento senza interventi.

Società ATAP SpA è società multipartecipata alla quale partecipano i comuni della Provincia di Biella e Vercelli, le Province di Biella e Vercelli, nonché le Comunità Montane ed è pertanto attualmente affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano (in favore del Comune di Biella) ed extraurbano (in favore delle Province).

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa affidatole, in regime di proroga, dall'Agenzia della mobilità piemontese soggetto oggi chiamato all'analisi assolvante ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento con la necessaria messa a gara del servizio oggetto sociale della società. Ove la medesima non si vedrà favorevolmente aggiudicatrice di quanto bandito dall'agenzia si dovrà necessariamente intraprendere il processo liquidatorio

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Attività non percorsa

2. CITTA' STUDI SPA**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale società partecipata	01491490023
Denominazione	CITTA' STUDI SPA
Anno di costituzione della società	1985
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	85.59.2
Settore Ateco 2	68.20.01
Settore Ateco 3	70.22.09
Settore Ateco 4	13
Settore Ateco 5	85.4

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	- 308.057,00
	Fatturato	4.575.524,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Risultato d'esercizio	- 576.279,00
	Fatturato	4.558.497,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Si
Fatturato (ultimi 3 anni)	Risultato d'esercizio	- 777.470,00
	Fatturato	4.516.279,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	- 976.524,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	-713.094,00
Numero dipendenti	36	
Costo del personale	1.360.508,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	14	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	28.438,78	

SEZIONE – QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,589%
---	--------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“ Holding pura ”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento senza interventi.

La Società Città Studi SpA è posseduta dal comune per il 1,589%; quota composta da 357.336 azioni ordinarie pari a nominali 357.336 €.

La Società è stata costituita il 25 luglio 1985 con capitale sociale pari ad € 30.000.000, di cui sottoscritto € 26.821.947.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la realizzazione e la gestione nel Biellese di un Centro di Formazione, ricerca ed innovazione denominato Città Studi Biella, con il compito di favorire e sviluppare, in campo prevalentemente tessile, gli studi scientifici ed economici, le nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, delle nanotecnologie e dell'information & communication technology, la ricerca pura e applicata e, più in generale, le discipline scientifiche, sociali, umanistiche ed ambientali ritenute necessarie allo sviluppo del territorio, la preparazione ed il perfezionamento dei giovani, ritenuti motore principale di sviluppo, provvedendo alla creazione ed al funzionamento di istituti e scuole industriali, commerciali e scientifiche ad ogni livello con particolare riferimento alla promozione, realizzazione e gestione, per quanto di competenza, di insediamenti universitari nell'ambito territoriale della Provincia di Biella.

Essa cura in particolare:

- l'istruzione a livello superiore ed universitario;
- la formazione professionale di ogni ordine e grado;
- la formazione e l'aggiornamento dei formatori;
- l'orientamento professionale;
- la ricerca applicata;
- il trasferimento delle tecnologie;
- la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche e degli studi;
- la gestione di progetti di finanziamento regionale, nazionale, comunitario o di altri enti ed organismi locali, nazionali o internazionali;
- la consulenza su tematiche ritenute necessarie allo sviluppo del territorio;
- la realizzazione di analisi merceologiche;
- la formazione continua in campo sanitario;
- la produzione energetica elettrica da fonte fotovoltaica e/o da altre fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Conformemente a quanto indicato nel piano è stata mantenuta la proprietà di Città Studi SpA considerata l'esiguità della quota di partecipazione, ma soprattutto il ruolo attrattivo che la Società esercita nei confronti del territorio (e quindi anche per la

cittadinanza di Biella) attraverso la esplicazione delle attività sopra elencate e, in particolare, con la gestione del Polo Universitario.

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

I servizi erogati dall'analizzata società, pur ascrivibili tra i servizi di interesse generale, non rientrano tra i servizi pubblici locali esimando l'Ente dall'espressione di giudizi in merito alle ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante detta società.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Attività non percorsa

3. CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale società partecipata	01866890021
Denominazione	CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Anno di costituzione della società	1992
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	37
-----------------	----

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	49.780,00
	Fatturato	21.048.133,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Risultato d'esercizio	264.853,00
	Fatturato	21.701.950,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Si
Fatturato (ultimi 3 anni)	Risultato d'esercizio	119.361,00
	Fatturato	22.606.294,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	324.416,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	140.926,00
Numero dipendenti	110	
Costo del personale	5.343.556	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	47.529,00	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	36.400,00	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	37,227%
---	---------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“ Holding pura ”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento senza interventi.

La Società CORDAR BIELLA SERVIZI SpA è posseduta dal comune per il 37,23%, quota composta da 1.116.867 azioni ordinarie pari a nominali 1.116.867 €.

La Società è stata costituita il 27 marzo 1992 con capitale sociale pari ad € 1.000.000,00, interamente sottoscritto; oggi a seguito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di CORDAR IMM spa è pari ad euro 2.999.912,00.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- lo smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini;
- la gestione dell'acquedotto della Città di Biella;
- l'installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.

La Società CORDAR BIELLA SERVIZI SpA è società multipartecipata alla quale partecipano comuni della Provincia di Biella e si occupa della gestione in affidamento da parte dell'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) del servizio idrico integrato complessivamente considerato.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa affidatole, in regime di affidamento diretto, dall'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) soggetto oggi chiamato all'analisi assolvente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Attività non percorsa

4. S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale società partecipata	02132350022
Denominazione	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	38.11
-----------------	-------

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	812.826,00
	Fatturato	23.724.768,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Risultato d'esercizio	- 77.157,00
	Fatturato	22.306.958,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Si
Fatturato (ultimi 3 anni)	Risultato d'esercizio	32.743,00
	Fatturato	19.021.646,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	-1.418.362,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	40.326,00
Numero dipendenti	214	
Costo del personale	10.174.715,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	49.929,00	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	80.509,00	

SEZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	24,440%
---	---------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“Holding pura”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento con interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento con interventi.

La Società Ecologica Area Biellese (SEAB) SpA è posseduta dal comune per il 24,44%, quota composta da 48.880 azioni ordinarie pari a nominali 48.880,00 €.

La Società è stata costituita il 22 dicembre 2003 con un capitale sociale pari ad € 200.000,00 interamente sottoscritto per incorporazione dall'allora Consorzio COS.R.A.B.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- la raccolta e gestione dei rifiuti; nonché il trasporto conto proprio e conto terzi degli stessi;
- la gestione del centro di raccolta comunale dedicato esclusivamente al deposito temporaneo dei rifiuti urbani;
- La gestione della ex discarica consortile di Masserano (di proprietà della stessa azienda) e del relativo impianto di produzione di biogas con cessione in rete dell'energia prodotta.

La Società Ecologica Area Biellese (SEAB) SpA è società multipartecipata alla quale partecipano tutti gli 82 comuni della Provincia di Biella, è nata per scissione parziale e proporzionale del Consorzio Co.S.R.A.B. in data 1 gennaio 2004 e, come detto, si occupa della attività di gestione della raccolta dei rifiuti nel bacino biellese (alla data del 31.12.2013 i Comuni Serviti erano 68 su un totale di 82 di area, con concrete prospettive di incremento dei Comuni serviti), nonché di tutte le attività inerenti la raccolta differenziata.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa affidatole, in regime di affidamento diretto, dall'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) Rifiuti soggetto oggi chiamato all'analisi assolvente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

La società oggetto d'analisi, facendo seguito ad una deliberazione del proprio consiglio di amministrazione del 11 febbraio 2020, ha depositato presso il Tribunale di Biella lo scorso 20 febbraio domanda di concordato preventivo ex art 161 Legge Fallimentare. La società ha inteso presentare a corredo di detto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo quale unico supporto documentale i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta ai creditori, il piano concordatario, l'attestazione sulla veridicità dei

dati aziendali e sulla fattibilità del piano nonché tutta l'ulteriore documentazione prescritta secondo il richiamato art. 161 L.F.
Il ricordo richiamato presentato lo scorso 20 febbraio 2020 è stato integrato con memorie aggiuntive lo scorso 4 maggio 2021.
Il Tribunale di Biella, esaminata la documentazione presentata, in data 03 giugno 2021, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nella forma della continuità aziendale, individua il giudice delegato alla procedura, conferma il commissario giudiziale e ordina la convocazione dell'adunanza dei creditori che ad oggi deve ancora esprimere il proprio voto.
Al fine di procedere ad ogni analisi conclusiva sull'eventualità di adozione di azioni di razionalizzazione occorrerà attendere la decisione del comitato dei creditori.

5 SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA - S.R.L.**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale società partecipata	00149000028
Denominazione	SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA - S.R.L
Anno di costituzione della società	1925
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	36
-----------------	----

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	3.810,00
	Fatturato	121.764,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Risultato d'esercizio	108,00
	Fatturato	108.774,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Si
Fatturato (ultimi 3 anni)	Risultato d'esercizio	1.927,00
	Fatturato	107.653,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	1.984,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	2.640,00
Numero dipendenti	0	
Costo del personale	0,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	8	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	4.000,00	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	0,00	

SEZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,98500%
---	----------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“ Holding pura ”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento senza interventi.

La Società Acque Potabili di Cossila srl è di proprietà del Comune di Biella per una quota pari al 1,98500% quota composta da 940,68 quote pari a nominali 940,68 €.

L'oggetto della Società è la “attività di distribuzione di acqua potabile nell'abitato del Comune di Biella, Frazioni di Cossila e Favaro, ai soci che ne faranno richiesta”; attività ancor oggi svolta in pieno monopolio data all'essenza di altra rete idrica di pari capillarità.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.

Il servizio assicurato dalla società è caratterizzato dalla indispensabilità per la fornitura di acqua potabile alle utenze comunali delle frazioni suddette e, come tale, in conformità al piano, la partecipazione societaria è mantenibile.

In particolare la Città di Biella detiene una piccola percentuale del capitale sociale ed è l'unico socio pubblico di tale società costituita da tanti cittadini/frontisti che, abitando nella valle Oropa, in territorio montano, si consorziarono al fine di avere l'acqua corrente in casa.

Recepito quanto disposto dall'articolo 1 comma secondo del T.U.S.P che testualmente recita: [...] “le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” [...]

Atteso che il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, seppur tale soggetto economico rientri nei casi prospettati dal comma secondo lettera b), c) e d) dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016 l'ente non è nella condizione di poter procedere alla dismissione di detta quota di partecipazione poiché risulta necessaria al fine di ottenere l'erogazione dell'acqua, bene primario e necessario al buon funzionamento delle seguenti utenze ubicate nella valle Oropa non servite se non dall'acquedotto privato condotto da tale società:

Utenza	Ubicazione	Servizio
Ambulatorio Favaro	Favaro	Servizi sociali
Campo sportivo S. Giovanni	Cossila	Ludico/ricreativo
Cimitero Favaro St. Olivieri	Favaro	Cimitero
Cimitero S. Giovanni	Cossila	Cimitero
Cimitero S. Grato	Cossila	Cimitero
Ex Padri redent. Via Oropa 318	Favaro	Ludico/ricreativo
Ex scuole S. Grato	Cossila	Ludico/ricreativo
Fontanella S. Giovanni	Cossila	Ludico/ricreativo
Parco giochi v. Oropa 137 S. Grato	Cossila	Ludico/ricreativo
Stabile in via Rivetti	Favaro	Servizi sociali
Villa ex Pramaggiore	Cossila	Abitativo

Il costo pagato per l'annualità 2020 a detta società è stato pari ad euro 13.213,20 remunerante la sola erogazione dell'acqua potabile alle utenze in precedenza evidenziate che rappresenta lo spirito corporativo con cui, seppur in monopolio, regge il servizio oggetto di fornitura.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2, la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa reso affidatole, in regime prima di consorzio poi oggi di srl, e non risulta annoverabile tra i servizi pubblici locali poiché il servizio è rivolto in esclusiva all'Amministrazione e non alla collettività da essa servita, ancor fosse classato tra i servizi pubblici locali l'economicità della conduzione è riscontrabile dall'ipotetico confronto con i prezzi adottati dalla società affidataria dall'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) del servizio idrico integrato e quelli applicati dalla società oggetto di analisi garantenti un risparmio pari al 32,21% [dati esercizio finanziario 2015, presi in considerazione poiché oggetto di analisi svolta per il piano di razionalizzazione adottato in risposta all'obbligo normativo dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, a tutt'oggi ancora attuale] tutt'oggi esistente.

In ambito di costo – opportunità l'Ente, essendo le utenze localizzate nella Valle del Torrente Oropa, zona montana ed a livelli di urbanizzazione elevati, servite oggi solo da un'unica capillare rete idrica, individua la propria opportunità nell'ottenimento della fornitura dell'acqua ed il proprio costo, oltre a quanto già palesato nella quantificazione del prezzo economicamente vantaggioso della fornitura dell'acqua, nella creazione di una rete distributiva ad equivalente capillarità oggettivamente, date le peculiarità logistiche ed economiche, scelta non percorribile poiché tecnicamente non realizzabile a costi per l'Ente ammortizzabili con i risparmi ottenibili da una diversa linea di fornitura e palesemente in contrasto con il dettato dell'articolo 1 comma secondo del T.U.S.P.

Soluzione futuribile alla problematica, ma non dipendente dalle decisioni dell'Ente, sarà la cessione dell'impianto privato alla società individuata dall'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) del servizio idrico integrato strada, o razionalizzazione della partecipazione per il tramite di fusione per incorporazione tra le due richiamate società, oggi non oggettivamente percorribile in via autonoma.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Attività non percorsa

6 Azienda Turistica locale del Biellese – S.c.r.a.l.**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale società partecipata	01900780022
Denominazione	Azienda Turistica locale del Biellese – S.c.r.a.l.
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	79.90.19
-----------------	----------

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

		Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	20.418,00	
	Fatturato	811.561,00	
		Anno di riferimento 2019	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	- 49.090,00	
	Fatturato	257.111,00	
		Anno di riferimento 2018	
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	- 4.728,00	
	Fatturato	298.958,00	
		Anno di riferimento 2017	
	Si	Si	
	Risultato d'esercizio	1.444,00	
		Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	-37.300,00	
Numero dipendenti	8		
Costo del personale	297.256,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5		
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	6.413,00		

SEZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,221%
---	--------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“ Holding pura ”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Fusione con altra società analoga territorialmente attigua

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Razionalizzazione volta a potenziare la capacità produttiva societaria e la sostenibilità economico patrimoniale nel tempo.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Fusione con altra società analoga territorialmente attigua.

In più l'ente, al fine di meglio rappresentare la comunità biellese nella società, ha aumentato la propria quota di possesso, ma dato che l'operazione si è conclusa nel mese di gennaio 2021, verrà adeguatamente rappresentata nella prossima revisione ordinaria delle partecipate per l'annualità 2021.

7 Circolo Tennis I Faggi S.p.a.**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale società partecipata	81004330023
Denominazione	Circolo Tennis I Faggi S.p.a.
Anno di costituzione della società	1974
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	93.11.00
-----------------	----------

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

		Anno di riferimento 2020		
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Bilancio approvato		Si	
	Risultato d'esercizio		-21.819,00	
	Fatturato		22.758,00	
			Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato		Si	
	Risultato d'esercizio		-19.189,00	
	Fatturato		38.689,00	
			Anno di riferimento 2018	
	Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato		Si
Risultato d'esercizio			- 59.170,00	
Fatturato			35.819,00	
		Anno di riferimento 2017		
	Bilancio approvato		Si	
	Risultato d'esercizio		- 79.838,00	
		Anno di riferimento 2016		
	Bilancio approvato		Si	
	Risultato d'esercizio		- 4.566,00	
Numero dipendenti		0		
Costo del personale		0		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		5		
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione		0		
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo		3.120,00		

SEZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,130%
---	--------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“ Holding pura ”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Liquidazione quota societaria
Situazione al 31/12/2020	Attività in corso di svolgimento

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Il Comune dato che dispone di campi da tennis propri ed ha affidato il Servizio a terzi, ritiene non più utile il mantenimento della partecipazione.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Dismissione/alienazione quota societaria posseduta. In merito è stato interpellato il CDA della società, e in attesa dell'esito, l'Ente in via precauzionale, non esercita le prerogative di socio.

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	12236141003
Denominazione	Asmel consortile soc. Cons. Arl
Anno di costituzione della società	2013
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	82.99.99
-----------------	----------

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

		Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Si	
	Risultato d'esercizio	109.305,00	
	Fatturato	5.361.530,00	
		Anno di riferimento 2019	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Bilancio approvato	Si	
	Risultato d'esercizio	800.467,00	
	Fatturato	6.340.653,00	
		Anno di riferimento 2018	
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato	Si	
	Risultato d'esercizio	402.740,00	
	Fatturato	3.661.433,00	
		Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Si	
	Risultato d'esercizio	212.657,00	
		Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Si	
	Risultato d'esercizio	310.371,00	
Numero dipendenti	24		
Costo del personale	1.257.817,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3		
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	57.560,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	8.320,00		

SEZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,110%
---	--------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
“ Holding pura ”	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Liquidazione quota societaria
Situazione al 31/12/2020	Attività in corso di svolgimento

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

In considerazione anche dell'evoluzione normativa in materia di gare e appalti, e degli strumenti messi a disposizione da altri Enti per l'espletamento delle procedure di gara, si ritiene non più utile il mantenimento della partecipazione.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Dismissione/Alienazione quota societaria posseduta.